

---

## **Sesta parte**

*Norme procedurali*



---

# 18 Norme procedurali – Consiglio di Legislazione e congressi

## I. Norme procedurali – Consiglio di Legislazione

Le norme procedurali sono proposte dalla commissione per le operazioni del consiglio e rimangono in vigore finché non sono modificate dal consiglio successivo. (RRI 8.120.) Le norme indicate di seguito sono state adottate dal Consiglio di Legislazione 2007.

**Sezione 1** — *Definizioni* Le espressioni indicate di seguito hanno il significato indicato a lato a meno che il contesto non indichi altrimenti:

Presidente. Il presidente di una sessione del consiglio; può essere il presidente o il vicepresidente dello stesso. Supervisiona i lavori del consiglio e può esprimere la propria opinione su qualsiasi questione pertinente ai lavori, comprese le mozioni procedurali presentate dai membri.

Documenti costitutivi. I tre documenti indicati nell'articolo 1 del regolamento del Rotary, ossia lo statuto e il regolamento del RI e lo statuto tipo dei Rotary club.

Difettosa.\* Caratteristica di una proposta legislativa che:

- i. può essere interpretata in maniera contrastante;
- ii. non è in grado di emendare tutte le parti pertinenti dei documenti costitutivi.

Incorretta.\* Caratteristica di una proposta legislativa:

- i. la cui approvazione sarebbe in contrasto con le leggi vigenti;
- ii. che è presentata sotto forma di risoluzione, ma richiederebbe un'azione contrastante con la lettera o con lo spirito dei documenti costitutivi del RI;
- iii. che emenderebbe lo Statuto tipo dei Rotary club in contrasto con il regolamento o con lo statuto del RI oppure emenderebbe il regolamento del RI in contrasto con lo statuto del RI;
- iv. che sarebbe impossibile da amministrare o fare rispettare.

Emendamento. Una delibera del consiglio che modifica i documenti costitutivi, ai sensi del comma 7.010. del regolamento del RI.

Legislazione. Emendamenti e risoluzioni approvate dal consiglio.

Voto a maggioranza. Il numero dei voti richiesto normalmente per l'approvazione di una mozione. La maggioranza, semplice o dei due terzi, è calcolata nel seguente modo:

- 1) La maggioranza semplice richiede almeno un voto a favore in più rispetto ai voti contrari espressi dai membri presenti e votanti;
- 2) La maggioranza dei due terzi richiede almeno il doppio dei voti a favore rispetto ai voti contrari espressi dai votanti.

Membri presenti e votanti. Il numero dei votanti, esclusi gli assenti e gli astenuti.

Mozione. Una proposta di delibera presentata al consiglio da un membro; vi sono due tipi di mozione, principale e procedurale.

---

\* N.B. La definizione di proposta legislativa difettosa e incorretta è cambiata. Si veda a proposito il regolamento del RI.

Ordine del giorno. L'ordine di trattazione delle proposte di emendamento e risoluzione e il limite di tempo concesso per la discussione di ciascuna proposta. L'ordine del giorno è adottato dalla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. La commissione per le operazioni del consiglio può proporre un ordine del giorno straordinario, stabilendo se necessario il limite di tempo di parola accordato ai membri.

Proponenti. I club e gli altri enti autorizzati che abbiano presentato una o più proposte legislative all'esame del consiglio, ai sensi dei commi 7.020. e 7.030. del regolamento del RI.

Quorum. Il numero legale dei membri votanti richiesto per la validità delle delibere ai sensi del comma 8.110. del regolamento del RI.

Risoluzione. Una delibera, ai sensi del comma 7.010. del regolamento del RI, che non modifica alcun documento costitutivo.

Proposte legislative di natura tecnica. Proposte legislative il cui unico scopo è correggere o chiarire il testo dei documenti costitutivi senza modificarne la sostanza.

**Sezione 2** — Membri del consiglio. Tutti i membri del consiglio, con o senza diritto di voto, hanno gli stessi diritti e doveri alle riunioni, a parte la possibilità di votare. I membri del consiglio, una volta approvate le loro credenziali, rimangono in carica per tutta la durata del consiglio e non possono essere sostituiti o rappresentati da altri. Secondo quanto indicato dal comma 8.110. del regolamento del RI, ogni membro con diritto di voto può esprimere un solo voto; non è ammesso il voto per procura.

**Sezione 3** — Ordine dei lavori. L'ordine dei lavori delle riunioni del consiglio è suddiviso nei seguenti elementi:

- 1) Relazione preliminare della commissione per le credenziali per confermare la presenza del numero legale.
- 2) Approvazione delle norme procedurali come previsto dal capoverso 8.120.1. del regolamento del RI.
- 3) Trasmissione al consiglio di tutte le proposte legislative debitamente presentate, ai sensi del capoverso 7.050.4. del regolamento del RI.
- 4) Delibere sulle richieste di esame di ulteriori proposte legislative non trasmesse in precedenza al Consiglio di Legislazione dal Consiglio centrale del RI ai sensi dei capoversi 7.050.2. e 7.050.3. del regolamento del RI. Tali mozioni non sono soggette a dibattito né sono modificabili, anche se un membro della commissione per lo statuto e il regolamento può brevemente spiegare le ragioni per cui la proposta non sia stata presentata al consiglio, e il proponente può controbattere. Tale mozione deve ottenere il consenso di 2/3 dei membri del Consiglio di Legislazione, ai sensi dei capoversi 7.050.2. e 7.050.3. del regolamento del RI.
- 5) L'approvazione di un ordine di trattazione e di altre considerazioni relative all'ordine del giorno.
- 6) Discussione e delibera su tutte le proposte di legislazione e di emendamento, ai sensi del capoverso 7.050.6. del regolamento del RI.
- 7) Relazione finale della commissione per le credenziali.
- 8) Chiusura della riunione.

**Sezione 4** — Mozioni dei membri. Le mozioni per le delibere del consiglio possono essere presentate dai membri del consiglio con o senza diritto di voto. Vi sono due tipi di mozioni, principale e procedurale.

- A. Precedenza. Durante la discussione di una mozione principale possono essere proposte al consiglio le mozioni procedurali ad essa relative. Le mozioni procedurali, se accolte dal presidente, hanno la precedenza su quelle principali ammesse al dibattito, e su di esse il consiglio deve deliberare prima delle altre.
- B. Voti richiesti. L'approvazione di una mozione richiede la maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, a meno che i documenti costitutivi o le presenti norme non richiedano la maggioranza dei due terzi.

**Sezione 5 — Mozioni principali.** Una mozione principale è il procedimento mediante il quale un membro del consiglio richiede l'approvazione di una proposta di emendamento o di risoluzione. Tutte le proposte di emendamento e risoluzione devono essere oggetto di una mozione principale per poter essere prese in esame dal consiglio. La mozione per l'approvazione di una proposta legislativa può essere presentata nella sua forma originale o modificata, ai sensi della sezione 9 delle presenti norme. Quando una mozione principale, presentata da un membro, è accettata dal presidente della seduta, il consiglio non può prendere in esame altre mozioni principali fino a quando non abbia deliberato sulla mozione già presentata, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti norme. Ogni proposta legislativa deve essere considerata con una mozione principale a se stante; fanno eccezione le proposte legislative di natura tecnica, che possono essere presentate in gruppo nel quadro della stessa mozione principale.

**Sezione 6 — Mozioni procedurali.** La precedenza tra le varie mozioni procedurali è determinata dal presidente (si veda la Tabella delle mozioni procedurali, nell'Appendice A alla fine di questa sezione). Le mozioni procedurali più comuni sono:

- A. Modifica. Con questa mozione si richiede la modifica della proposta pendente innanzi al consiglio. Su tale mozione è ammesso il dibattito, ed essa può essere modificata solo dal proponente, ai sensi della successiva Sezione 8.
- B. Fine della discussione. Con questa mozione si richiede la fine della discussione sulla proposta in esame. Tale mozione non può essere ammessa a dibattito o modificata, e non può essere presentata da un membro che abbia già avuto la parola nella discussione della proposta in esame. Se il presidente ritiene che la discussione sia stata esaustiva, accetta la mozione; se essa è approvata con la maggioranza dei due terzi, la discussione sulla proposta è conclusa, e il presidente chiede che venga messa ai voti. Se la proposta in esame è una mozione principale, il proponente può presentare le proprie considerazioni finali; e il presidente può ammettere al dibattito un delegato straordinario che voglia partecipare alla discussione prima delle considerazioni finali. Se la mozione per terminare la discussione non è approvata dalla maggioranza dei due terzi, la discussione della proposta continua.
- C. Rinvio dell'esame. Tale mozione chiede che l'esame della proposta sia rimandata a un momento determinato. La mozione è modificabile e su di essa è ammesso il dibattito. Se essa viene approvata, l'esame riprenderà al momento indicato.
- D. Riesame. Questa mozione è diretta a riesaminare una precedente decisione del consiglio riguardante una mozione principale. Su tale mozione è ammesso il dibattito nei limiti indicati al presente paragrafo, ed essa non può essere modificata. La mozione deve essere presentata

entro il giorno successivo alla decisione del consiglio. Deve essere concesso un sufficiente preavviso al proponente della mozione principale in oggetto, e la mozione di riesame può essere richiesta solo da un membro che abbia votato con la parte la cui decisione sia prevalsa. La mozione deve essere presentata in questa forma: “Sig. Presidente, avendo votato con la parte che ha prevalso, richiedo che l’azione del consiglio riguardo alla proposta di emendamento (o di risoluzione) N. \_\_\_\_ sia riesaminata”. Il permesso di discutere in seguito a tale mozione è concesso solo a due membri a sostegno della mozione e a due membri in opposizione della stessa, e dopo il loro intervento deve essere messa ai voti. Ai quattro relatori sono concessi 90 secondi ciascuno. Per l’approvazione della mozione è necessaria la maggioranza dei due terzi. Se la mozione di riesame viene approvata, la proposta va inserita alla fine dell’ordine di trattazione, a meno che il presidente non decida altrimenti; a tale caso si applicano le norme per il dibattito ordinarie, con la sola eccezione che al proponente della mozione principale non è permessa una nuova dichiarazione d’apertura.

- E. Decisione rimessa al Consiglio centrale. Questa mozione è diretta a rimettere una proposta legislativa al Consiglio centrale perché la riesamini, rimuovendola dall’ordine di trattazione. Su tale mozione è ammesso il dibattito ma la mozione non può essere modificata. Rimettere una mozione al Consiglio centrale non implica che la mozione stessa abbia ricevuto l’appoggio del Consiglio di Legislazione; la mozione così rimessa acquista lo stesso valore di una petizione, da parte del proponente, al Consiglio centrale.
- F. Sospensione delle norme. Tale mozione è diretta alla sospensione di parti delle norme presenti, per un caso specifico o per la durata della riunione del consiglio. Tale mozione non può essere ammessa a dibattito o modificata, può essere presentata solo quando non vi siano altre questioni pendenti, e ha bisogno della maggioranza di due terzi per essere approvata.
- G. Rinvio a tempo indeterminato. Tale mozione serve per rinviare l’esame della proposta a tempo indeterminato. Non rientrano in questa categoria le mozioni rinviate a una data determinata. Su tale mozione è ammesso il dibattito ma la mozione non può essere modificata. Se tale mozione viene approvata, la questione non può essere presa in esame a meno che non venga presentata e approvata una richiesta di riesame della questione rinviata. Se viene rinviata a tempo indeterminato una mozione procedurale, anche la mozione principale sottostante viene rinviata a tempo indeterminato, a meno che il presidente non riconosca la necessità di un’eccezione in merito. La mozione rinviata può includere più di una proposta legislativa.
- H. Riesame di questione rinviata Questa mozione serve per riprendere in esame una questione rinviata a tempo indeterminato. Su tale mozione è ammesso il dibattito ma la mozione non può essere modificata. La mozione può includere più di una proposta legislativa.

**Sezione 7 — *Presentazione delle mozioni.*** Per ottenere qualsiasi intervento da parte del consiglio occorre presentare una mozione, cioè un atto inteso a promuovere la deliberazione del consiglio ai sensi dei documenti costitutivi e di queste norme. Una mozione può essere presentata da un membro del consiglio che, dopo essersi alzato, venga invitato a parlare dal presidente della seduta. Il membro deve presentarsi, e se ha diritto di voto, deve indicare il

numero del proprio distretto e dire: “Signor Presidente, richiedo”. La mozione, con l’eccezione delle mozioni principali, deve essere assecondata da un altro membro che, dopo essersi alzato, venga invitato a parlare dal presidente. Il secondo membro deve presentarsi, e se ha diritto di voto deve indicare il numero del proprio distretto e dire: “Sig. Presidente, assecondo la mozione”. Il presidente, nel caso nessuno desideri assecondare la mozione, può rivolgere un invito in tal senso all’assemblea. Se nessuno si offre di assecondare la mozione, la mozione non viene presa in considerazione dal consiglio. Fanno eccezione a questa regola le mozioni principali.

**Sezione 8** — Modifica delle mozioni. Una mozione diretta a modificare un’altra mozione ha i limiti indicati di seguito:

- A. Richieste per iscritto e preavviso. Una mozione diretta a modificare un’altra mozione deve essere presentata per iscritto al presidente del consiglio, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione della mozione principale. Il presidente può dispensare da tale requisito se la modifica proposta è chiaramente comprensibile nella sua presentazione orale; o se c’è stato il tempo sufficiente per distribuire copie della mozione ai membri del consiglio. Dopo aver ricevuto la richiesta scritta di modifica di una mozione principale, il presidente può ritenere che occorra più tempo, per consentire al comitato per le operazioni del consiglio di chiarire l’emendamento proposto, o per fotocopiare il testo e distribuirlo al consiglio. In tal caso, il presidente può rinviare l’esame della mozione principale e di tutte le mozioni procedurali relative.
- B. Altre restrizioni. Una mozione diretta a modificare un’altra mozione non è accettabile dal presidente nei seguenti casi:
- 1) Non è pertinente alla mozione in esame. Se si tratta di una mozione procedurale, la modifica deve essere relativa anche all’oggetto della mozione principale sottostante. Nessuna questione nuova e indipendente può essere presentata mediante questo procedimento.
  - 2) Stravolgerebbe lo scopo della mozione in esame, da affermativo a negativo o viceversa.
  - 3) Presenta una questione già decisa dal consiglio.
  - 4) Non cambia la sostanza della mozione in esame.
  - 5) Cancella le parole “Enacted” (in italiano: “si richiede”) da una proposta di emendamento o “Resolved” (in italiano: “Il Rotary International chiede”) da una proposta di emendamento.
  - 6) Cancella o inserisce parole nella mozione in esame che la renderebbero illogica.
  - 7) È puerile o palesemente inutile.
- C. Modifica di un emendamento. Non sono consentite modifiche agli emendamenti, eccetto nei casi in cui esse siano presentate dal proponente con l’autorizzazione del presidente del consiglio. In questi casi, l’emendamento potrà preso in esame nella versione modificata senza che occorra l’approvazione del consiglio.

**Sezione 9** — Esame delle mozioni principali. L’esame delle mozioni principali va svolto come di seguito indicato.

- A. Forma originale o modificata. La mozione principale per l’approvazione di una proposta di legislazione debitamente presentata al consiglio dal segretario generale deve essere fatta:

- 1) con la richiesta che la proposta venga adottata nella forma originale con cui essa è stata trasmessa al consiglio;
- 2) con la richiesta che la proposta sia adottata con le modifiche apportate dal proponente, dietro comunicazione scritta dell'emendamento ai sensi del capoverso 7.050.4. del regolamento del RI.

Il delegato di un proponente che desidera modificare una proposta, se non è stata presentata una richiesta scritta ai sensi del capoverso 7.050.4. del regolamento, può farlo solo mediante una mozione di modifica della proposta legislativa dopo che questa sia passata all'esame del consiglio.

In tal caso, il tempo usato dal rappresentante del proponente per presentare la mozione di modifica fa parte del tempo previsto per la presentazione della mozione principale.

- B. Dichiarazioni dei proponenti. I club e distretti che hanno presentato proposte legislative sono rappresentati al consiglio dai loro delegati distrettuali, a meno che un proponente abbia notificato al presidente del consiglio che la delega in relazione a tale proposta è stata affidata a un altro membro, e da questi accettata. Se una proposta legislativa è prevista nell'ordine di trattazione, il delegato del proponente ha la precedenza nel richiedere l'approvazione di tale proposta. Se tale delegato non richiede l'approvazione, tale mozione può essere presentata da altri membri del consiglio.
- C. Carenza di una mozione. Quando la proposta di legislazione successiva viene presentata senza che tuttavia nessuno presenti la mozione di approvazione, la proposta si considera abbandonata e non può essere oggetto di una successiva mozione principale. Se tuttavia il delegato del proponente non ha potuto, per motivi giustificabili, richiedere la mozione di approvazione, il presidente può concedergli di presentare tale mozione in un secondo tempo.
- D. Approvazione o rigetto. La proposta si considera approvata quando, dopo essere stata messa ai voti, sia approvata con la maggioranza richiesta. In caso contrario, si considera respinta.

**Sezione 10 — Dibattito.** Tutti e solo i membri del consiglio possono partecipare al dibattito sulle proposte.

- A. Presentazione dei relatori. Il dibattito su di una mozione può iniziare solo dopo che il presidente ha dichiarato che la mozione è stata debitamente presentata. I membri del consiglio possono parlare dopo essersi presentati e essere stati invitati a parlare dal presidente.
- B. Apertura e chiusura del dibattito. Il proponente di una mozione principale ha il diritto di aprire e chiudere il dibattito. A meno che l'ordine del giorno non preveda altrimenti, il proponente ha due minuti e mezzo di tempo per presentare la proposta di legislazione. Se ci sono commenti o contestazioni rilevanti da parte di altri membri, il proponente può avere un minuto e mezzo per rispondere al termine del dibattito. Il proponente non può altrimenti parlare, a meno che una richiesta a riguardo non sia accettata dal presidente.
- C. Limiti al dibattito. Gli altri membri del consiglio hanno il diritto di parlare solo una volta durante il dibattito, a meno che non sia loro concesso un permesso speciale. Tale permesso di parlare una seconda volta a proposito della stessa mozione non è normalmente concesso se c'è un membro che desidera partecipare e che non abbia ancora parlato. A meno

che non sia altrimenti indicato nell'ordine del giorno, nessun membro può parlare per più di 90 secondi, se non è il proponente della mozione principale o se non vi è un voto in favore espresso dalla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti.

- D. Equilibrio nel dibattito. Il presidente deve assicurarsi che ai proponenti e agli oppositori di una mozione sia data uguale opportunità di esprimere la propria opinione.

**Sezione 11** — Votazioni. Il metodo normale di votazione è mediante sistema elettronico. Se non si usa il sistema elettronico, si applicano le seguenti norme.

La votazione avviene a voce o per alzata di mano e il presidente deve annunciarne immediatamente il risultato. Se un membro non è convinto del risultato espresso dal presidente può richiedere una verifica dei due gruppi prima che si passi alla mozione successiva. Quando viene richiesta la verifica del voto, o se il presidente lo ritiene opportuno, il presidente chiede che prima si alzino coloro che votano a favore, e quindi i contrari alla proposta. Se il presidente non è ancora certo, o se un membro chiede una seconda verifica, il presidente nomina alcuni incaricati del conteggio, e procede nuovamente alla votazione. Si richiede prima a coloro che votano a favore di alzarsi per essere contati, e quindi vengono fatti alzare e contati coloro che votano contro. Il risultato viene quindi annunciato dal presidente.

**Sezione 12** — Appello di una decisione. I membri possono chiedere il ricorso per tutte le decisioni del presidente, secondo quanto previsto dal capoverso 8.120.2. del regolamento del RI. L'appello, che ha bisogno di essere assecondato da altri, deve essere presentato immediatamente dopo la delibera e prima di ulteriori dibattiti. Su tale appello è ammesso il dibattito, ma l'appello stesso non può essere modificato. Il presidente, al momento di comunicare la proposizione dell'appello, ha due minuti e mezzo per indicare le ragioni di tale decisione. Nel dibattito d'appello nessuno può parlare più di una volta a eccezione del presidente che, al termine del dibattito, può rispondere alle obiezioni sollevate contro la decisione. Ciascun membro ha 90 secondi per parlare durante l'appello, e il presidente ha due minuti per rispondere alle dichiarazioni contrarie alla delibera. Il consiglio quindi deve votare su questa domanda: "Shall the decision of the chair be sustained?" ("Si conferma la decisione del presidente?") Per revocare la decisione del presidente è necessaria la maggioranza dei membri presenti e votanti. In caso di parità la decisione del presidente è confermata.

**Sezione 13** — Questioni parlamentari. I membri possono eseguire dichiarazioni o fare domande mediante la presentazione di questioni parlamentari. Tali questioni non sono mozioni, non devono essere assecondate da altri, e non sono soggette a dibattito o a modifica ma, in alcuni casi, richiedono la decisione da parte del presidente.

- A. Privilegi. I membri possono eseguire dichiarazioni riguardanti i diritti e i privilegi del consiglio e dei suoi membri. I privilegi comprendono, tra l'altro:

- 1) l'organizzazione del consiglio;
- 2) la situazione oggettiva della riunione, ad es. climatizzazione, illuminazione e ventilazione della sala;
- 3) assenza di rumore e altri elementi fastidiosi;
- 4) il comportamento dei dirigenti o degli altri membri del consiglio;
- 5) azioni disciplinari contro un membro per una condotta sregolata o un altro affronto;

- 6) il comportamento di spettatori o visitatori;
- 7) l'accuratezza di rapporti o procedimenti.

I privilegi relativi al consiglio hanno la precedenza rispetto a quelli personali.

- B. Questione d'ordine. Dichiarazione di un membro per richiamare l'attenzione su una violazione dei documenti costitutivi o di queste norme. Il presidente decide se la questione d'ordine è rilevante e le eventuali azioni da intraprendere per rimediarevi.
- C. Questioni esplicative. Richiesta da parte di un membro in merito a una informazione di fatto o procedurale relativa alla proposizione in esame. Il presidente decide se la questione è pertinente. In caso affermativo, il presidente può fornire le informazioni richieste o chiedere a un altro membro del consiglio di rispondere. Se la domanda viene rivolta al segretario generale, questi può designare un collaboratore a fornire tali informazioni.

**Sezione 14 — Rinvii.** Le sessioni del consiglio possono essere rinviate e riconvocate dal presidente, oppure un membro può richiedere l'interruzione o la chiusura dei lavori per la giornata. Tale mozione non può essere ammessa a dibattito o modificata.

**Sezione 15 — Revoca delle proposte legislative.** Le proposte di legislazione possono essere revocate purché non siano già state oggetto di una mozione principale. Il delegato del proponente può comunicare al segretario del consiglio per iscritto che la proposta è stata revocata. Se ci sono più proponenti in più di un distretto, i loro delegati devono comunicare congiuntamente la revoca per iscritto al segretario. I delegati possono anche revocare proposte legislative durante la riunione, se il presidente concede loro la parola. Se la proposta è oggetto di una mozione principale, può essere revocata solo dal proponente della mozione principale con l'approvazione del consiglio.

**Sezione 16 — Proposte legislative presentate dal consiglio.** Il consiglio stesso può proporre una risoluzione, ai sensi del comma 7.020. del regolamento del RI, da decidersi alla presente riunione o a quella successiva del Consiglio di Legislazione. Il membro che desidera proporre tale risoluzione per conto del consiglio deve presentarne una copia per iscritto al presidente nei termini prescritti, entro le ore 12:00 del giorno precedente all'ultimo giorno di riunione del consiglio. La risoluzione proposta a nome del consiglio deve essere relativa a un'azione del consiglio attualmente riunito e deve essere firmata da almeno 25 membri votanti. Fanno eccezione le risoluzioni volte a esprimere gratitudine, sostegno, solidarietà o condoglianze. La commissione per le operazioni del consiglio prende in esame la proposta e, se necessario, modifica il testo per chiarirlo. Il presidente annuncia l'ora in cui la proposta sarà presa in esame dal consiglio o le ragioni per cui questa non può essere ammessa. Se la proposta viene ammessa all'esame, la sua approvazione può essere richiesta dal membro che la ha presentata. Tale mozione è modificabile e su di essa è ammesso il dibattito come per ogni altra mozione principale.

**Sezione 17 — Distribuzione di materiali informativi.** Non possono essere distribuiti ai membri con diritto di voto della commissione, successivamente all'arrivo nella città ospitante il consiglio, materiali relativi alle proposte legislative che possano influire sulla loro decisione, a meno che tale distribuzione non sia stata richiesta da un membro del consiglio e approvata con la maggioranza semplice dei votanti e presenti. Il divieto di distribuzione non si applica alle dichiarazioni di supporto o di opposizione fornite a tutti i membri del con-

siglio prima della riunione, o alle informazioni fornite dal Consiglio centrale del RI. Tutti i materiali distribuiti in violazione del presente disposto non possono essere presi in considerazione dai membri, e possono essere motivo di interventi disciplinari da parte del presidente.

**Sezione 18** — *Modifica all'ordine del giorno*. Gli ordini del giorno possono essere modificati mediante l'approvazione di una mozione specifica. Tale mozione può essere ammessa a dibattito, modificata, e approvata con la maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Se tale proposta può modificare il funzionamento del consiglio, il presidente deve dichiarare l'appoggio del consiglio, e quindi il presidente può brevemente dare il suo supporto o rifiuto.

**Sezione 19** — *Modifica delle norme*. Queste norme, dopo la loro approvazione iniziale da parte della maggioranza semplice dei presenti e votanti, possono essere modificate da una mozione specifica al riguardo. Tale mozione può essere ammessa a dibattito ma non è modificabile salvo per quanto stabilito al precedente comma 8.C. Per essere approvata deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

**Sezione 20** — *Problemi procedurali non affrontati*. In caso di contraddizioni, ambiguità o incertezza delle presenti norme, va fatto ricorso ai documenti costitutivi del RI. Per quanto riguarda fattispecie non affrontate dalle presenti norme o dai documenti costitutivi del RI, è il presidente del consiglio che decide, in base a un principio di equanimità, con diritto d'appello all'assemblea.

## APPENDICE A

### TABELLA DELLE MOZIONI PROCEDURALI

<i>Mozione</i>	<i>Dibattito</i>	<i>Modifica</i>	<i>Maggioranza</i>
A. Modifica	Si	No	Semplice
B. Fine della discussione	No	No	Due terzi
C. Rinvio dell'esame	Si	Si	Semplice
D. Riesame	Si (limitato)	No	Due terzi
E. Decisione rimessa al Consiglio centrale	Si	No	Semplice
F. Sospensione delle norme	No	No	Due terzi
G. Rinvio a tempo indeterminato	Si	No	Semplice
H. Riesame di questione rinviata	Si	No	Semplice

### II. Norme procedurali – Congresso del RI

Le norme parlamentari di procedura per i congressi del RI sono state adottate dal Consiglio di Legislazione del 1977 (77-105) e successivamente emendate da consigli del 1980 (80-97), 1983 (83-193) e 1986 (86-226). Le norme sono simili a quelle usate dal Consiglio di Legislazione. Il corpo elettorale del congresso è costituito dai delegati dei club o dai loro sostituti, debitamente accreditati, e dai delegati straordinari. (RRI 9, 5) Il quorum alle riunioni plenarie dei congressi

internazionali è costituito dalla presenza di delegati e dei loro sostituti rappresentanti un decimo dei club. (RRI 9.080.1.)

La regole del congresso prescrivono le seguenti procedure di voto:

- 1) I voti al congresso sono espressi a voce. Il dirigente che presiede la riunione annuncia il risultato del voto; in caso di dubbi può chiedere ai delegati di esprimere il voto alzandosi in piedi.
- 2) Se un elettore dubita della correttezza dell'annuncio, deve richiedere immediatamente una verifica del voto, che sarà fatta invitando i delegati a votare alzandosi in piedi.
- 3) Il presidente dell'assemblea è autorizzato a dichiarare il risultato di tale verifica senza la necessità di un conteggio vero e proprio; la sua dichiarazione è definitiva, a meno che il conteggio non venga richiesto, e accordato, da un elettore e assecondato da altri 20 elettori.

In tal caso il presidente dell'assemblea deve nominare gli incaricati del conteggio, chiedere a coloro che votano a favore di alzarsi per essere contati, e quindi chiedere lo stesso a coloro che votano contro. La relazione degli incaricati del conteggio è annunciata dal presidente ed è definitiva.

Per quanto riguarda la nomina e elezione dei dirigenti, ogni elettore ha diritto a tanti voti quanti sono i certificati e le procure in suo possesso, fermo restando che un delegato speciale può solamente votare sugli argomenti presentati all'assemblea generale del congresso.